

Allegato B)

**REGOLAMENTO
NOMINE, DESIGNAZIONI E
REVOCHE DI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE,
SOCIETÀ ED ISTITUZIONI**

ART. 1
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il Sindaco, quarantacinque giorni prima della scadenza entro cui deve provvedere a norma di legge, di statuto o di regolamento a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, divulga con avviso pubblico gli incarichi da affidare e le loro caratteristiche.
2. L'avviso del Sindaco è affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, è inoltre trasmesso ai Presidenti dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari permanenti, al Presidente della Municipalità di Pirri e agli organi di informazione.
3. Nell'avviso sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda società e istituzione:
 - a) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b) i requisiti di carattere generale e specifici e le cause di incompatibilità e di esclusione;
 - c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o la gratuità dell'incarico;
 - d) gli scopi statuari dell'ente interessato.
4. Nel sito internet istituzionale del Comune sono pubblicati e costantemente aggiornati i dati relativi agli enti, alle aziende, alle società e istituzioni cui partecipa, unitamente ai nominativi dei soggetti in essi nominati o designati, nel rispetto degli ulteriori oneri di pubblicazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza.

ART. 2
REQUISITI

1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società e nelle istituzioni devono possedere requisiti di affidabilità ed una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.
 2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze risultanti da titoli, incarichi professionali, accademici ed in istituzioni di ricerca, da pubblicazioni, da esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, da impegno sociale e civile.
 3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall'art. 51 della Costituzione, dallo Statuto e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006, le nomine o le designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società e nelle istituzioni sono compiute in modo da garantire che ciascun genere sia rappresentato per almeno un terzo.
- 3 bis. La pubblicazione dell'avviso è finalizzato alla acquisizione della disponibilità a ricoprire la carica e la presentazione delle candidature in adesione al predetto avviso non dà luogo a una procedura comparativa.
4. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

ART. 3
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ E DI ESCLUSIONE

1. Salve le altre incompatibilità e inconfiribilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, società e

istituzioni:

- a. chi è in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda, società o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
 - b. chi è stato dichiarato fallito;
 - c. chi ha un rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d. chi ha liti pendenti con il Comune di Cagliari ovvero con l'ente, l'azienda, la società l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - e. chi è in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs. 267/00;
 - f. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Cagliari che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
 - g. chi è stato nominato consecutivamente due volte nello stesso ente e chi è già nominato in un altro ente;
 - h. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali;
 - i. chi è in una delle condizioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39, relativamente agli incarichi ivi previsti, nonché dalle ulteriori vigenti disposizioni legislative applicabili.
2. Il sopravvenire di una delle cause di cui al comma precedente comporta la decadenza della nomina o della designazione, nel caso di sopravvenuta incompatibilità la decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione da parte del Sindaco all'interessato.

ART. 4

OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI

1. I rappresentanti del Comune presso enti aziende, società e istituzioni, all'atto della nomina o designazione, devono rendere pubblica la propria appartenenza ad Organismi, Associazioni o Società che hanno rapporti con il Comune, come previsto dallo Statuto comunale.
2. Il soggetti di cui al comma 1 devono, altresì, rendere pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale.
3. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla nomina.
4. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
 - a) intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari e produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
 - b) trasmettere al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e delle assemblee straordinarie. La Presidenza del Consiglio provvede al successivo inoltro dell'ordine del giorno ai Presidenti dei gruppi consiliari;
 - c) trasmettere al Sindaco i programmi, i bilanci, l'ordine del giorno e le delibere degli

organi, come stabilito dallo Statuto comunale;

d) presentare al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio una relazione quadrimestrale sulle attività dell'ente, azienda, società e istituzione per la quale sono stati nominati o designati;

e) presentare al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio Comunale, entro due mesi dalla conclusione dell'esercizio, la relazione informativa annuale, prevista dallo Statuto comunale, sullo stato dell'ente e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti. Le relazioni sono portate tempestivamente a conoscenza dei gruppi consiliari e sono oggetto di verifica nelle commissioni competenti;

f) riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale ed eventuali gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.

5. Il Presidente del Consiglio comunale, su segnalazione del Presidente della Commissione Permanente competente per materia, comunica al Sindaco i mancati adempimenti di cui al comma 4, lett. a), per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma successivo.

6. Il Sindaco contesta ai rappresentanti del Comune il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo e, in caso di grave inadempienza, attiva la procedura di revoca.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La disponibilità a ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco mediante candidatura redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e corredata, a pena d'inammissibilità:

a) da un curriculum in cui si dà atto del possesso dei requisiti richiesti;

b) dalla sottoscrizione di una dichiarazione di osservanza degli adempimenti ed obblighi previsti dal presente Regolamento e dal Codice etico del Comune di Cagliari;

c) dalla dichiarazione di non sussistenza delle cause di incompatibilità, inconferibilità ed esclusione previste dall'art 3 del presente Regolamento.

2. Il termine per la presentazione delle candidature è stabilito nell'avviso di cui all'art. 1 del presente regolamento e non è inferiore a venti giorni.

3. Qualora non pervengano candidature o le candidature pervenute non soddisfino i requisiti di affidabilità e competenza adeguati alla carica da ricoprire, il Sindaco, ove i tempi non consentano il rinnovo della procedura, può nominare o designare un soggetto che pur non avendo aderito all'avviso è comunque in possesso dei requisiti richiesti dal presente atto di indirizzo o di quelli previsti dalla normativa di settore vigente.

4. Il Sindaco non procede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 1 laddove, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni normative, nomini o designi dirigenti o dipendenti pubblici, ovvero componenti degli organi politici comunali.

ART. 6
PUBBLICITÀ DELLE CANDIDATURE

1. Non oltre due giorni dalla chiusura del termine di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, l'elenco delle candidature pervenute (con allegato curriculum vitae nel rispetto dei dati sensibili in base al decreto legislativo 196 del 2003) è affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, è inoltre trasmesso ai Presidenti dei gruppi consiliari, ai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti, al Presidente della Municipalità di Pirri, nonché agli organi di informazione.

ART. 7
INFORMATIVA DEL SINDACO

1. Il Sindaco, effettuata la scelta, deposita presso il proprio Gabinetto i nominativi dei soggetti nominati e designati, dandone notizia scritta al Presidente del Consiglio per l'immediata informazione ai Consiglieri comunali.
2. Il Sindaco, in apertura della prima seduta utile, comunica al Consiglio comunale le nomine e le designazioni effettuate, dandone adeguata motivazione.
3. Entro due mesi dall'incarico, i soggetti nominati e designati dal Sindaco presentano alla Commissione consiliare competente per materia una relazione programmatica sulla base degli indirizzi avuti.
4. Il Sindaco dispone l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle nomine e delle designazioni effettuate con le relative motivazioni."

ART. 8
REVOCA

1. Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune in caso di sopraggiunta incompatibilità, di motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, di inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento e dal Codice Etico, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, prima di procedere alla revoca, contesta formalmente le violazioni e assegna un termine di quindici giorni per fornire controdeduzioni. Decorso tale termine il Sindaco, valutate le controdeduzioni, nel caso non le ritenga adeguate, dà comunicazione della revoca.

ART. 9
TRASPARENZA

...(abrogato)...